

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi
Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella



IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.M. del 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modifiche;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 1 luglio 2022 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023", ed in particolare i punti 13 e 14 dell'allegato 2, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, a seguito di procedure di riconoscimento crediti, senza obbligo di sostenere la prova di ammissione, per l'a.a. 2022/2023;
- CONSIDERATO che il D.M. sopradetto stabilisce che l'ammissione ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione;
- CONSIDERATO inoltre che lo stesso D.M. stabilisce anche che l'ammissione di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale;
- VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 161 del 12 luglio 2018 che definisce, per i corsi di studio a programmazione nazionale, i criteri per il rilascio del nullaosta ai fini dell'ammissione per trasferimento ad anni successivi al primo e dispone, all'art. 5, che nel caso in cui dovessero rimanere posti vacanti al termine delle procedure per il rilascio del nullaosta e per le equipollenze, gli stessi potranno essere assegnati a coloro che sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio rispetto a quello per il quale chiedono l'ammissione;

- VISTI i decreti rettorali che definiscono, per i corsi di studio a programmazione nazionale e locale dell'area sanitaria, i criteri e la procedura per il rilascio del nullaosta ai fini dell'ammissione per trasferimento, ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023;
- VISTO il D.R. n. 1393 del 05 agosto 2022, con cui sono stati comunicati gli esiti della valutazione delle domande relative al rilascio del nullaosta ai fini dell'ammissione per trasferimento per i corsi di studio dell'area sanitaria;
- VISTO il D.R. n. 1667 del 29 settembre 2022 con cui sono stati approvati gli atti e le graduatorie finali per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia (III - IV- V - VI anno) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (IV - V - VI anno);
- VISTO il D.R. 2232 del 15 novembre 2022 che definisce, per i corsi di studio a programmazione nazionale e locale, i criteri e la procedura per l'equipollenza dei titoli accademici esteri;
- VISTO il D.R. n. 473 del 7 marzo 2023 con cui sono stati comunicati gli esiti della valutazione delle domande relative al rilascio del nullaosta ai fini dell'equipollenza dei titoli accademici esteri con i corsi di studio dell'area sanitaria;
- PRESO ATTO che, al termine delle procedure per il rilascio del nullaosta e per le equipollenze, sono rimasti posti vacanti;
- RITENUTO NECESSARIO definire la procedura e i termini per la copertura dei posti vacanti relativi ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale dell'area sanitaria, riservata a coloro che sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio rispetto a quello per il quale chiedono l'ammissione;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2022/23, è stabilito il numero massimo di posti da destinare a coloro che sono iscritti o laureati a un diverso corso di studio rispetto a quello per il quale chiedono l'ammissione:

Corso di studio	posti
Medicina e chirurgia	0
Odontoiatria e protesi dentaria	2
Infermieristica	74
Fisioterapia	1
Dietista	0
Igiene dentale	1
Logopedia	0
Ostetricia	2
Podologia	4
Tecnica della riabilitazione psichiatrica	6
Tecniche audioprotesiche	11
Tecniche della prevenzione sanitaria nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	8
Tecniche di laboratorio medico	1
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	3

Terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva	4
Scienze motorie	33
Scienze e tecniche di psicologia clinica e della salute	13
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche	0
Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	0
Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute	5
Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	35

ART. 2

Gli interessati devono effettuare domanda di ammissione **entro il termine perentorio del 07 aprile 2023, inviando una email all'indirizzo annisuccessivialprimo@unipi.it** e allegando i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta compilato e firmato;
- Documento di identità in corso di validità;
- (in caso di **studenti iscritti**) il certificato con il dettaglio delle attività formative sostenute con i relativi settori scientifico-disciplinari, voto e numero di crediti;
- (in caso di **laureati**): il certificato di laurea riportante titolo di studio conseguito e la relativa classe di laurea, l'Università, la votazione, il dettaglio delle attività formative sostenute, con i relativi settori scientifico-disciplinari, voto e numero di crediti.

È possibile fare domanda per un solo corso di laurea.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in modalità diverse dalle suddette o con documentazione incompleta.

ART. 2

Per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche la richiesta di ammissione potrà essere presentata solo in caso di possesso di diploma di laurea triennale nella classe L/SNT1, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale di interesse o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

Per il corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie la richiesta di ammissione potrà essere presentata solo in caso di possesso di diploma di laurea triennale nella classe L/SNT2, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale di interesse o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

ART. 3

Le richieste saranno accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, in base a quanto stabilito dal consiglio di corso di studio.

Il Consiglio di corso di studio procederà con la valutazione dell'ammissibilità ad anni successivi al primo.

ART. 4

Non è prevista la riapertura dei termini qualora le domande pervenute fossero inferiori ai posti.

ART. 5

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su www.unipi.it
Per informazioni: concorsinumerochiuso@unipi.it

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse